# Regolamento Comunale per l'erogazione di contributi economici a persone in stato di bisogno

# Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 del 17.03.2009

### CAPO I FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

### ART. 1 - principi e finalità

Il Comune, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 della legge 8 novembre 2000 n. 328, assicura alle persone e alle famiglie interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazioni e diritti di cittadinanza; elimina o riduce le condizioni di bisogno o disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria collettività; rimuove gli ostacoli che possono impedire la promozione di tutti i cittadini e si fa portavoce dei valori di solidarietà fra i cittadini. Inoltre il Comune concorre a garantire il diritto alla salute mediante la attuazione di idonei strumenti per renderlo effettivo. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e alle famiglie in difficoltà.

Questo regolamento disciplina la concessione di benefici economici o prestazioni sociali agevolate a favore di persone o nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate, compatibilmente con le risorse finanziarie iscritte nei capitoli a bilancio del Comune di Germagno.

## ART. 2 - destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi di cui all'art. 3 le persone e i nuclei familiari residenti o temporaneamente domiciliati o itineranti secondo la normativa vigente.

Per le persone itineranti l'assistenza consiste in un aiuto di carattere alimentare o in spese indispensabili per consentire ad esse di raggiungere il Comune di residenza a cui compete l'intervento assistenziale. Possono essere altresì beneficiari di tali interventi gli stranieri, i profughi, gli apolidi temporaneamente domiciliati, purché abbiano regolarizzato o che abbiano presentato domanda per regolarizzare la propria posizione rispetto alle norme che disciplinano il soggiorno e la permanenza di persone prive di cittadinanza italiana.

# CAPO II

# ART. 3 - definizioni e tipologia degli interventi

Il Comune attua le seguenti forme di intervento:

- aiuti di natura economica,
- integrazione delle rette.

# CAPO III AIUTI DI NATURA ECONOMICA

## ART. 4 - aiuti di natura economica

Si premette che il beneficio economico è finalizzato ad un sostegno alle difficoltà del cittadino per un periodo temporaneo e non continuativo.

Sono ammessi i seguenti interventi:

a) contributo economico ordinario: erogato limitatamente al tempo in cui permane lo stato di bisogno e finalizzato a garantire il minimo soddisfacimento dei bisogni primari, ricercando contestualmente, ove possibile, altre forme di intervento atte a rimuovere la situazione di disagio. Il contributo non potrà essere in alcun modo erogato per quegli interventi per i quali lo Stato, la Regione, il Comune stesso o altri Enti corrispondano altre forme di agevolazione;

- b) contributo economico straordinario: erogato per situazioni eccezionali e straordinarie, atto a risolvere problematiche contingenti per le quali non è previsto l'intervento di altri enti;
- c) corresponsione di titoli: riconosciuto in forma di buoni spesa, di assegnazione di materiali e di strumenti, di concessione in uso temporaneo gratuito o oneroso di materiali o beni da utilizzarsi in base agli accordi presi con il servizio sociale;
- d) esenzioni da tariffe o tributi gestiti dall'Amministrazione Comunale: consistente nella riduzione di costi, rette o oneri per usufruire di servizi (anche non direttamente gestiti dal Comune);
- e) *prestito:* consistente in una anticipazione economica recuperabile in base ad uno specifico e formale impegno del beneficiario, erogato a coloro che sono in attesa di trattamenti pensionistici o assistenziali e debbano sostenere spese onerose e improrogabili debitamente documentate.

#### ART. 4 - commissione

- 1. I provvedimenti di concessione dei benefici sono predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario nel rispetto dei criteri e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, sentito il parere di una Commissione così composta:
- Sindaco o suo delegato;
- n. 2 Consiglieri comunali eletti secondo le modalità previste dal Regolamento sul funzionamento degli Organi collegiali;

Può essere invitato alle riunioni il Parroco della parrocchia S. Bartolomeo di Germagno o suo delegato.

- 2. La Commissione è validamente riunita con la partecipazione di almeno due componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Sindaco.
- 3. La Commissione esprime parere sul singolo intervento richiesto sulla base della documentazione presentata.

#### ART. 5 - modalità

#### a) Presentazione della domanda

La domanda per l'ottenimento di uno dei benefici elencati all'art. 3 va presentata al Comune corredata dalla dichiarazione della situazione economica (ISE). Il Comune ha comunque la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per l'istruttoria della domanda.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda il Comune può provvedere d'ufficio all'erogazione dell'aiuto, anche su segnalazione di enti, privati e organizzazioni del volontariato.

b) Determinazione dello stato di bisogno

Compito della Commissione di cui al precedente articolo è quello di porre in essere le necessarie verifiche al fine di raggiungere un buon grado di conoscenza della situazione del richiedente, ivi compreso il contatto con altri enti o associazioni impegnate nel sociale sul territorio. Al termine di esse la Commissione:

- elabora un progetto di intervento che comprenda ogni strategia, ivi compresa la determinazione dell'entità del contributo economico, atta a rimuovere le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno;
- effettua interventi di monitoraggio della situazione.
- c) Accesso agli aiuti di natura economica

Ai fini dell'accesso agli aiuti di natura economica i soggetti destinatari devono essere privi di reddito ovvero con un reddito ISEE non superiore a 8.500,00 euro, rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT (costo della vita). Prima del calcolo dell'ISEE è consentita la detrazione delle spese mediche sostenute e documentate.

d) Erogazione del contributo

Il Responsabile del Settore Servizio Finanziario, avuta la proposta di intervento dalla Commissione, determina con atto formale il contributo.

# CAPO IV INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURE A CARATTERE RESIDENZIALE O DIURNE

#### ART. 6 - definizione e finalità

Per integrazione della retta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a proprio carico, allo scopo di garantire all'assistito che versi in condizioni di forte bisogno socio-assistenziale ed economico il corretto e completo percorso assistenziale di cui necessita, previa verifica dell'impossibilità del mantenimento dell'utente nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso ai servizi di rete.

#### ART. 7 - domanda e istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta l'assistito, o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione ISEE riferita al solo anziano (ed estesa, nel caso di sussistenza in vita, al coniuge).

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale la Commissione sentirà, ove presenti, i parenti tenuti agli alimenti nell'ordine di cui all'art. 433 del codice civile, esperendo ogni azione utile alla definizione

di un accordo che tenga conto degli interessi della persona ricoverata e del Comune e delle condizioni economiche degli obbligati.

#### ART. 8 - retta

L'assistito è tenuto al pagamento della retta in strutture a carattere residenziale o diurne con:

- a) l'ammontare dei proventi dei trattamenti economici di qualunque natura in godimento
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare
- c) il patrimonio immobiliare e/o l'ammontare dei diritti reali di godimento su beni immobili In ogni caso la persona ricoverata in strutture a carattere residenziale ha diritto alla conservazione di una quota del proprio reddito, pari a sessanta euro mensili, rivalutati annualmente, in base agli indici ISTAT (costo della vita).

#### ART. 9 - recupero del credito

Il Comune ha la facoltà di intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi per recuperare l'eventuale credito derivante dall'anticipo corrisposto.

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, l'Amministrazione comunale potrà recuperare i benefici economici concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso di assistiti indigenti con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del beneficio stesso.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere l'erogazione del beneficio economico.

#### ART. 10 - concorso dei parenti obbligati

I familiari tenuti con compartecipazione al pagamento della retta di strutture residenziali sono individuati dall'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

Qualora esistano parenti chiamati ad intervenire solidalmente nella stessa posizione, la prestazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche.

Sulla base di valutazioni socio-economiche l'Amministrazione comunale determina la misura dell'intervento economico delle persone tenute agli alimenti in base a fasce di reddito ISEE definite annualmente dalla Giunta Comunale.

L'Amministrazione comunale eserciterà l'azione di rivalsa nei confronti dei tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile stabilendo che detto recupero potrà essere perseguito, secondo le disposizioni di legge e mediante l'attivazione di ogni procedura atta allo scopo, fino all'intero ammontare delle somme corrisposte a titolo di integrazione della retta.

### ART. 11 - norma finale

In caso di fattispecie concrete che esulino dai criteri previsti dal presente regolamento e per le quali occorra provvedere in deroga alle norme ivi previste o in caso di fattispecie concrete non regolate dal presente regolamento ma da ricondursi per analogia allo stesso, la Giunta Comunale formula una richiesta di parere da sottoporre alla Commissione per l'iter burocratico necessario.